*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 166° - Numero 48**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 27 febbraio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO

**LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI**

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 30 gennaio 2025, n. **18**.

**Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.** (25G00027). . . . . *Pag.* 1

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**

**Ministero delle imprese e del made in Italy**

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «CPL società cooperativa in liquidazione», in Falconara Marittima e nomina del commissario liquidatore.** (25A01200). . . . . *Pag.* 10

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Bergamasca soc. coop. in liquidazione ora Coop. - BGY Service società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.** (25A01201). . . . . *Pag.* 11

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Barona società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.** (25A01202) *Pag.* 12

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Askar in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.** (25A01203). . . . . *Pag.* 13

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Sottocolle società cooperativa sociale a r.l. onlus», in Genova e nomina del commissario liquidatore.** (25A01245). . . . . *Pag.* 13

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Residenza Recanati società cooperativa sociale», in Recanati e nomina del commissario liquidatore.** (25A01246) . . . . . *Pag.* 14

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Arco Gruppo Servizi s.c. a r.l. in liquidazione», in Vicenza e nomina del commissario liquidatore.** (25A01247) *Pag.* 15

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Tem System cooperativa a responsabilità limitata», in Torino.** (25A01248) . . . . . *Pag.* 16

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 29 novembre 2024.

**Regione Lombardia – Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020.** (Delibera n. 80/2024). (25A01249) . . . . . *Pag.* 17

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 2025, n. **18**.

**Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo 1, comma 101, ai sensi del quale «Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni»;

Visto l'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispone, tra l'altro, che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede l'applicazione di premi proporzionali al rischio;

Visto l'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104»;

Visto l'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110»;

Considerato che SACE S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha sottoposto per l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy lo schema di convenzione redatto all'esito delle interlocuzioni intrattenute con l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e in accordo con essa, contenente le condizioni generali, le condizioni speciali e l'allegato tecnico al cui rispetto le imprese di assicurazione aderenti alla convenzione si impegneranno, ai fini dell'ottenimento della garanzia di cui al citato articolo 1, comma 108, della legge n. 213 del 2023;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 novembre 2024, n. 1439 e dalla Sezione Prima nella seduta del 9 dicembre 2024, n. 1501;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota n. 58362 del 30 dicembre 2024 e con nota integrativa n. 1086 del 10 gennaio 2025;

ADOTTANO
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Definizioni e ambito di applicazione*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

*a)* assicurato: l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* immobilizzazioni: le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:

1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;

2) fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;

4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;

*c)* imprese di assicurazione: le imprese di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, singole o facenti parte di un gruppo di cui all'articolo 1, lettera r-*bis*) del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, abilitate all'esercizio in Italia del «ramo 8» di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, anche se operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e iscritte agli albi ed elenchi tenuti dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che svolgano attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di gruppo, a copertura dei danni di cui alla successiva lettera *d)*. L'ultima società controllante italiana, come definita dall'articolo 210, commi 2 e 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ha facoltà di designare una o più imprese del gruppo, quali soggetti abilitati ad adempiere all'obbligo di sottoscrizione dei contratti assicurativi a copertura dei danni di cui al presente decreto;

*d)* oggetto della copertura assicurativa: i danni alle immobilizzazioni di cui alla lettera *b)*, direttamente cagionati dagli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto;

*e)* premio assicurativo: l'importo che il contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione;

*f)* franchigia: importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro;

*g)* scoperto: importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato;

*h)* massimale o limite di indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata;

*i)* indennizzo: l'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura;

*l)* valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;

*m)* costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;

*n)* costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;

*o)* grandi imprese: le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:

1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro;

2) numero di dipendenti pari o superiore a 500;

*p)* somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate;

*q)* copertura assicurativa a primo rischio assoluto: l'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

2. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

3. La polizza assicurativa, stipulata ai sensi del presente decreto, non copre:

*a)* i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;

*b)* i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;

*c)* i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Art. 2.

*Oggetto*

1. Il presente decreto disciplina:

*a)* le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

*b)* le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;

*c)* i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

*d)* l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

*e)* le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.

Art. 3.

*Eventi calamitosi e catastrofali*

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per:

*a)* alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;

*b)* sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

*c)* frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

Art. 4.

*Determinazione e adeguamento periodico dei premi*

1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

2. Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, da calamità naturali ed eventi catastrofali.

3. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Art. 5.

*Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici*

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio, definita dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio.

2. I limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1 sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all'intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE S.p.A.

3. Le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di cui al comma 1 cessano l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all'IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito *web* della compagnia.

4. Il titolare della funzione di gestione del rischio, nella relazione annuale di cui all'articolo 30 del regolamento IVASS n. 38 del 2018, riferisce sulle metodologie e modelli utilizzati nella definizione dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5. Il titolare della funzione attuariale, nel parere sulla politica di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione, di cui all'articolo 272, paragrafi 6 e 7, degli Atti delegati, e all'articolo 30-*sexies*, comma 1, lettere *g)* e *h)*, del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, fornisce specifica evidenza sull'assunzione dei rischi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano, compatibilmente con quanto previsto nei rispettivi ordinamenti nazionali, alle imprese abilitate all'esercizio in Italia del «Ramo 8» ed operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizio. Ove tali imprese intendono cessare l'attività per superamento del limite di tolleranza al rischio ne danno immediata informativa all'IVASS e all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine e ai terzi mediante pubblicazione sul sito *web* della compagnia.

7. In caso di imprese di assicurazione designate ai sensi dell'articolo 1, lettera *c)*, i limiti di tolleranza al rischio sono definiti tenendo conto della capacità assuntiva di tutte le imprese del gruppo abilitate all'esercizio del «ramo 8» di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1 a 5.

Art. 6.

*Entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.

2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Art. 7.

*Massimali o limiti di indennizzo*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

*a)* per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;

*b)* per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera *a)*, i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

Art. 8.

*Trasparenza dell'offerta assicurativa*

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione alle imprese che devono adempiere all'obbligo di assicurazione, le imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito internet i documenti di cui all'articolo 185 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le condizioni di assicurazione, secondo le modalità individuate dalla regolamentazione secondaria adottata dall'IVASS.

Art. 9.

*Disposizioni relative all'operatività della riassicurazione da parte di SACE S.p.A.*

1. Nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgono della copertura di SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le stesse trasferiscono a SACE S.p.A. i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 ovvero i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o)*.

2. Restano escluse dalla copertura di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze non conformi alle disposizioni di legge, ivi comprese quelle beneficianti del regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto.

Art. 10.

*Approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213*

1. È approvata la convenzione di cui all'Allegato A, alla quale possono aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le imprese di assicurazione, anche in forma consortile.

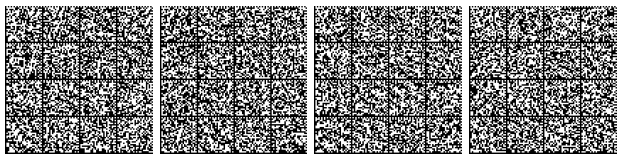
2. Il rilascio della copertura di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è subordinato all'adesione alla convenzione di cui al comma 1, attraverso apposito atto di adesione, per come disciplinato, nella forma e nella sostanza dalla medesima convenzione, entro il termine di adesione, come ivi previsto, per accettazione espressa di tutti i termini e le condizioni previste.

Art. 11.

*Disposizioni transitorie e di rinvio*

1. L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.





2. Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

3. Qualora entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si verifica taluno degli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto, le imprese di assicurazione sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria proposta tariffaria, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento catastrofale, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio alle pertinenti disposizioni del codice civile e alla regolamentazione IVASS.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 gennaio 2025

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro delle imprese e del made in Italy*
URSO

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

*Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2025*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 196*

---

ALLEGATO *A*

## Convenzione di cui all'articolo 1, comma 108, legge 30 dicembre 2023, n. 213

---

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Si riporta l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e)* l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

*a)* riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

*b)* individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

*c)* previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

*d)* indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;

*e)* previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riportano i commi da 101 a 111, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023, S.O. n. 40:

«101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali

verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

102. Dell' inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

103. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.

104. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

105. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104.

106. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

107. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

108. Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all' importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110.

109. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 108 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al primo periodo del comma 267.

110. Per le finalità di cui ai commi 108 e 109 è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata altresì con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative, come risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.

111. Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo degli articoli 1907, 2135, 2188 e 2424, del codice civile:

«Art. 1907 *(Assicurazione parziale)*. — Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.».

«Art. 2135 *(Imprenditore agricolo)*. — È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».

«Art. 2188 *(Registro delle imprese)*. — È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico.».

«Art. 2424 *(Contenuto dello stato patrimoniale)*. — Attivo:

*A)* Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

*B)* Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di sviluppo;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

*a)* imprese controllate;

*b)* imprese collegate;

*c)* imprese controllanti;

*d)* imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-*bis*) altre imprese;

2) crediti:

*a)* verso imprese controllate;

*b)* verso imprese collegate;

*c)* verso controllanti;

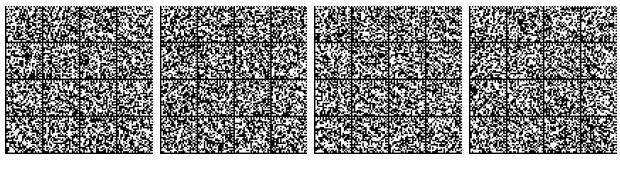
*d)* verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-*bis*) verso altri;

3) altri titoli;

4) strumenti finanziari derivati attivi;





Totale.

Totale immobilizzazioni (B);

*C)* Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-*bis*) crediti tributari;

5-*ter*) imposte anticipate;

5-*quater*) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

3-*bis*) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) strumenti finanziari derivati attivi;

6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

*D)* Ratei e risconti.

Passivo:

*A)* Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale.

*B)* Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) strumenti finanziari derivati passivi;

4) altri.

Totale.

*C)* Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

*D)* Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti;

4) debiti verso banche;

5) debiti verso altri finanziatori;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;

8) debiti rappresentati da titoli di credito;

9) debiti verso imprese controllate;

10) debiti verso imprese collegate;

11) debiti verso controllanti;

11-*bis*) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

12) debiti tributari;

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14) altri debiti.

Totale.

*E)* Ratei e risconti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-*septies* con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera *a)* del primo comma dell'articolo 2447-*bis*.».

— Si riporta il testo dei commi da 515 a 519, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49:

«515. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera *f)*, e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. La SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all'esito della trasformazione prevista dall'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo statuto della società dedicata è conseguentemente modificato. I sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.

518. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.

519. Al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del Fondo mutualistico di cui al comma 515, nonché della misura "assicurazioni agevolate in agricoltura" prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura "assicurazioni agevolate in agricoltura", per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.».

— Si riporta il testo degli articoli 1, lettera r-*bis*, 2 e 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante: «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2005, S.O. n. 163:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:

*a) - r) Omissis*

r-*bis*) gruppo: un gruppo:

1) composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una partecipazione, nonché da società legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96; ovvero

2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a condizione che:

2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e

2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate.

*Omissis*.»

«Art. 2 *(Classificazione per ramo)*. — 1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:

I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

V. le operazioni di capitalizzazione;

VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.

3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:

1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;

2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;

4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;

5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;

7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;

8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;

9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;

10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);

11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);

12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);

13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;

14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;

15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;

16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;

17. Tutela legale: tutela legale;

18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.

4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:

*a)* per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni e malattia";

*b)* per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto";

*c)* per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, "Assicurazioni marittime e trasporti;

*d)* per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni aeronautiche";

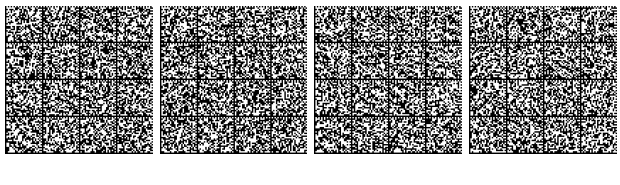
*e)* per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio ed altri danni ai beni";

*f)* per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, "Responsabilità civile";

*g)* per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito e cauzione";

*h)* per tutti i rami, "Tutti i rami danni".





5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:

*a)* sono connessi con il rischio principale;

*b)* riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;

*c)* sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.

6. L'IVASS adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.».

«Art. 210 *(Vigilanza sul gruppo)*. — 1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento:

*a)* alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;

*b)* alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro;

*c)* alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo;

*d)* alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa mista;

*e)* alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una società strumentale;

*f)* alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.

2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-*bis* e IV-*ter*, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-*octies*, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima società controllante italiana ai sensi del comma 2, l'IVASS determina le modalità applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione della società responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima società controllante italiana.

4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse.

5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.».

*Note all'art. 2:*

— Per i riferimenti ai commi 101, 103 e 104, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— Per i riferimenti al comma 101, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 4:*

— Per i riferimenti al comma 104, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti all'articolo 2424 del codice civile si vedano le note all'articolo 1.

*Note all'art. 5:*

— Si riporta il testo dell'articolo 30-*sexies* del citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209:

«Art. 30-*sexies (Funzione attuariale)*. — 1. L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:

*a)* coordina il calcolo delle riserve tecniche;

*b)* garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;

*c)* valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;

*d)* confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza;

*e)* informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilità e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;

*f)* supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36-*duodecies*;

*g)* formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;

*h)* formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione;

*i)* contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-*bis*, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-*bis*, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-*ter*.

2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:

*a)* conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

*b)* comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.».

— Per i riferimenti al comma 101, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si vedano le note all'articolo 1.

*Note all'art. 6:*

— Per i riferimenti al comma 104, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 7:*

— Per i riferimenti al comma 105, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 8:*

— Si riporta il testo dell'articolo 185 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

«Art. 185 *(Obblighi di informazione)*. — 1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti:

*a)* il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185-*bis*, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017(DIP);

*b)* il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185-*ter*, diversi da quelli indicati alla lettera *c)* (DIP - Vita);

*c)* il documento informativo per i prodotti di investimento redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID).

2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi redigono altresì il documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell'impresa di assicurazione, sono necessarie affinché il cliente possa pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-*septies*. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l'organismo o l'autorità eventualmente competente e la legge applicabile.

4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo schema e le istruzioni di compilazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni che devono essere comunicate al contraente di un'assicurazione sulla vita per tutto il periodo di durata del contratto.».

*Note all'art. 9:*

— Per i riferimenti ai commi 101 e 108, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 10:*

— Per i riferimenti al comma 108, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 11:*

— Per i riferimenti al comma 101 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si vedano le note alle premesse.

**25G00027**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «CPL società cooperativa in liquidazione», in Falconara Marittima e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «CPL società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 98.689,00, si riscontra una massa debitoria di euro 306.867,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -208.179,00 e che tale condizione rende non opportuna la continuazione della liquidazione al di fuori di un contesto concorsuale;

Considerato che in data 24 giugno 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 gennaio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «CPL società cooperativa in liquidazione», con sede in Falconara Marittima (AN) (codice fiscale 02612580429), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Sabrina Lucci, nata a Tagliacozzo (AQ) l'8 luglio 1972 (codice fiscale LCCSRN72L48L025T), ivi domiciliata in via dei Cordoni n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A01200**

---

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Bergamasca soc. coop. in liquidazione ora Coop. - BGY Service società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze della ispezione straordinaria dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Bergamasca - soc. coop. in liquidazione ora Coop. - BGY Service società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 228.344,00, si riscontra una massa debitoria di euro 4.307.935,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 4.519.591,00;

Considerato che in data 12 dicembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che in data 24 dicembre 2019 il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni;

Considerato che in data 9 giugno 2022 il competente ufficio, rilevato il permanere dello stato di insolvenza dell'ente, ha rigettato le controdeduzioni, confermando lo stato di decozione della cooperativa ed il proseguimento del procedimento avviato;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 gennaio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Bergamasca - soc. coop. in liquidazione ora Coop. - BGY Service società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 02105980169), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisa Rizzi, nata a Pavia (PV) il 25 maggio 1989 (codice fiscale RZZLSE89E65G388X), ivi domiciliata in piazza del Carmine n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A01201**

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Barona società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Barona società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 58.448,00, si riscontra una massa debitoria di euro 57.553,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -10.763,00;

Considerato che in data 26 aprile 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)*, e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 gennaio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Barona società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 10518400964), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Emanuela Antonuccio, nata a Cinquefrondi (RC) il 29 dicembre 1986 (codice fiscale NTNMNL86T69C710H), domiciliata in Milano (MI), via Teocrito n. 46.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A01202**

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Askar in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa Askar in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 106.125,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.251.704,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.185.823,00;

Considerato che in data 6 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 gennaio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa Askar in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 09716490967), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisa Rizzi, nata a Pavia (PV) il 25 maggio 1989 (codice fiscale RZZLSE89E65G388X), ivi domiciliata in piazza del Carmine n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A01203**

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Sottocolle società cooperativa sociale a r.l. onlus», in Genova e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*

*ficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza n. 150/2024 del 20 settembre 2024 del Tribunale di Genova, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sottocolle società cooperativa sociale a r.l. onlus»;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 gennaio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Sottocolle società cooperativa sociale a r.l. onlus», con sede in Genova (GE) (codice fiscale 02466750995), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Silvia Delbuono, nata a Sestri Levante (GE) il 12 agosto 1969 (codice fiscale DLBSLV69M52I693), domiciliata in Moneglia (GE), Vico Boeri n. 9/3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A01245**

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Residenza Recanati società cooperativa sociale», in Recanati e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 28 marzo 2023, n. 13/2023 del Tribunale di Macerata, pubblicata il 3 aprile 2023, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Residenza Recanati società cooperativa sociale»;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente

perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la Commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta Direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 gennaio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di Commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Residenza Recanati società cooperativa sociale», con sede in Recanati (MC) (codice fiscale 02020520439), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Robert John Tamburini, nato a Pesaro (PU) il 18 agosto 1979 (codice fiscale TMBRRT-79M18G479V), ivi domiciliato in via Ponchielli n. 77.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A01246**

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Arco Gruppo Servizi s.c. a r.l. in liquidazione», in Vicenza e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Arco Gruppo Servizi società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 133.029,00, si riscontra una massa debitoria di euro 501.208,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 368.179,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di cospicui debiti erariali e previdenziali;

Considerato che in data 23 febbraio 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1 lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1 lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 gennaio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Arco Gruppo Servizi società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Vicenza (VI) (codice fiscale 07352070960), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ugo Zanetti, nato a Padova (PD) il 4 maggio 1961 (codice fiscale ZNTGUO61E04G224M), ivi domiciliato in via F. Beltrame n. 11.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A01247**

DECRETO 14 febbraio 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Tem System cooperativa a responsabilità limitata», in Torino.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 regio decreto 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale dell'8 giugno 2005, con il quale la società cooperativa «Team System cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino (TO) – (codice fiscale 07628890019), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Francesco Rizzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 2006, con il quale l'avv. Marco Mariani è stato nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa in sostituzione dell'avv. Francesco Izzo, rinunciatario;

Vista la protratta inerzia del commissario, che non ha mai provveduto al deposito delle relazioni semestrali *ex* art. 205 L.F. e alla predisposizione dello stato passivo;

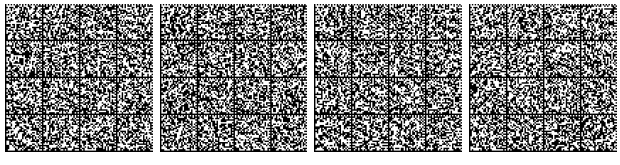
Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione di diffida adempimenti obbligatori e contestuale avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 26692 del 30 maggio 2024, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Considerato che la suddetta comunicazione non è stata riscontrata dal commissario liquidatore;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca dell'avv. Marco Mariani dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenu-





to conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1 lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1 lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la Commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta dell'11 febbraio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 241/90, l'avv. Marco Mariani è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Team System cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino (TO) (codice fiscale 07628890019).

2. In sostituzione dell'avv. Marco Mariani, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la dott.ssa Margherita Corrado, nata a Canelli (AT) il 22 marzo 1968 (codice fiscale CRRMGH68C62B594F), domiciliata in Torino (TO), Corso Matteotti n. 51.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A01248**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 novembre 2024.

**Regione Lombardia – Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020.** (Delibera n. 80/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, re-

lativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione, di

seguito anche PSC o Piano, è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-*bis* che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE , secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

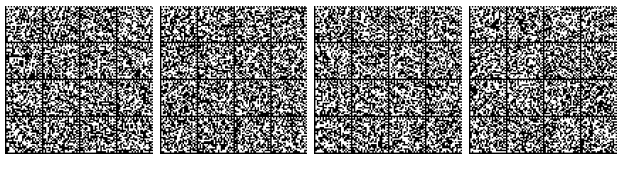
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamen-





to dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto l'Accordo tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Regione Lombardia del 16 luglio 2020, relativo alla riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 42, recante «FSC 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale», che ha preso atto, nelle more dell'approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Lombardia, della riprogrammazione dell'importo di complessivi 16,30 milioni di euro, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e ha disposto la nuova assegnazione alla medesima Regione di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 345,70 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare di 362,00 milioni di euro delle riprogrammazioni operate dalla Regione Lombardia sui Programmi operativi regionali finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e l'ammontare delle risorse riprogrammabili, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che la delibera CIPESS n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella Sezione speciale 2, ovvero nella tavola 4 dei PSC Sezioni speciali «risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni», le risorse FSC poste a copertura di interventi già previsti nei Programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 31, recante «Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lombardia.», che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Lombardia per un valore complessivo di 1.195,27 milioni di euro, secondo la seguente articolazione: una Sezione ordinaria per un valore di 833,27 milioni di euro e due Sezioni speciali per un valore complessivo di 362,00 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementati - nel caso di programmi vigenti i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresì, che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Tenuto conto che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del Programma operativo complementare della Regione Lombardia con un importo indicativo programmatico di 362,00 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 14, recante «Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Città Metropolitana di Bologna, Città Metropolitana di Firenze, Città Metropolitana di Genova, Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Venezia - Attuazione dell'art. 44, comma 7 lettera *b)* e comma 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento della delibera CIPE n. 48/22», che, ai sensi dell'art. 56, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in esito alle verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera *b)*, e comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

e successive modificazioni ed integrazioni, ha rideterminato in diminuzione la sezione ordinaria del PSC della Regione Lombardia, per un importo corrispondente al valore degli interventi definanziati, pari a 317.200,00 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 12970-A del 22 novembre 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Lombardia e la contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della medesima regione;

Tenuto conto che nella citata proposta:

è evidenziato che nel POC sono definiti le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le Azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del Programma, il piano finanziario e il cronoprogramma;

è rappresentato che la dotazione finanziaria del POC è pari a 614.039.362,01 euro, di cui 252.270.871,69 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (*ex* art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020) e 361.768.490,32 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE del 100 per cento (*ex* art. 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020);

è rappresentato inoltre che, all'esito delle operazioni di chiusura del POR FSE della Regione Lombardia, la dotazione finanziaria del POC potrà essere rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando, in ogni caso, la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 stabilita per ciascun Programma operativo di riferimento;

è previsto che, in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, contestualmente all'adozione del POC della Regione Lombardia, si proceda con la riduzione delle Sezioni speciali del PSC della Regione Lombardia per un importo pari a 252.270.871,69 euro, a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC, approvato dalla delibera CIPESS n. 31 del 2021, risulta pari a 942.684.265,06 euro, di cui un importo pari a euro 109.729.128,31 euro per la Sezione speciale 1;

è riportato che, in linea con il punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 2015, il POC si basa sul medesimo Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate, garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS) -IGRUE;

Considerato che, in relazione alla citata proposta, la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2024;

Acquisita, con nota prot. DIPE 13519 del 6 dicembre 2024 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con l'allegata nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prot. MEF-RGS n. 251065 del 2 dicembre 2024, con la quale si precisa che le risorse di cassa effettivamente disponibili ammontano a 584.367.945,58 euro;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPESS 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. 13198 del 29 novembre 2024 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della seduta del Comitato;

Viste la nota acquisita al prot. DIPE n. 14030-A del 17 dicembre 2024, con la quale il MEF-RGS ha formulato osservazioni e considerazioni sulla proposta sulla base della documentazione resa disponibile nell'immediatezza della riunione del Comitato, e la relativa nota di riscontro del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud acquisita al prot. DIPE n. 14463-A del 27 dicembre 2024;

Tenuto conto che il testo della delibera approvata nella presente seduta sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Lombardia e assegnazione di risorse.

1.1 È adottato il Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 di competenza della Regione Lombardia, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.2 La dotazione finanziaria del POC è pari a 614.039.362,01 euro, di cui:

252.270.871,69 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato, ai sensi dell'art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020;

361.768.490,32 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE del 100 per cento, ai sensi dell'art. 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Le risorse di cassa effettivamente disponibili ammontano a 584.367.945,58 euro.

1.3 Il valore complessivo del Programma è rappresentato dal seguente piano finanziario, articolato in 10 Assi, coerenti con la struttura della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 e con l'Accordo di Partenariato:

Valori in euro

| Asse | Dotazione piano finanziario |
|---|---|
| Asse 1- Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (OT 1) | 56.076.179,50 |
| Asse 2 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (OT3) | 93.814.989,88 |
| Asse 3 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio (OT 4 e OT 7) | 55.210.650,74 |
| Asse 4 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT 6) | 9.275.319,39 |
| Asse 5 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori (OT 8) | 172.599.544,27 |
| Asse 6 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione (OT 9) | 84.553.610,46 |
| Asse 7 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale (OT 10) | 69.831.580,41 |
| Asse 8 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate (OT11) | 3.503.730,64 |
| Asse 9 - Sviluppo Urbano Sostenibile (OT 3, OT 4 e OT 9) | 62.049.449,66 |
| Asse 10 -Assistenza Tecnica | 7.124.307,06 |
| Totale | 614.039.362,01 |

1.4 Nel Programma sono definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le Azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del Programma, il piano finanziario e il cronoprogramma.

1.5 Qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE emerga l'esigenza di reintegrare la sua disponibilità finanziaria, l'Autorità di gestione inoltra apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvede alle conseguenti operazioni contabili.

1.6 All'esito delle operazioni contabili di cui al punto precedente, ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 stabilita per ciascun Programma operativo di riferimento.

1.7 L'ammontare delle risorse eventualmente previste per l'assistenza tecnica costituisce limite di spesa. L'amministrazione titolare del Programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.





1.8 La Regione Lombardia in linea con gli adempimenti previsti dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:

il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarità delle spese;

la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

1.9 La Regione Lombardia assicura, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta Amministrazione è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi.

1.10 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi del citato art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.

1.11 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle previste dalla delibera CIPESS n. 41 del 2021.

1.12 La Regione Lombardia, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmetterà una Relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Lombardia

2.1 Il PSC della Regione Lombardia, approvato in prima istanza dalla delibera CIPESS n. 31 del 2021, come rideterminato, per la sezione ordinaria, dalla delibera CIPESS n. 14 del 2024, è ridotto per un importo pari a 252.270.871,69 euro, di cui 32.670.871,69 euro per la Sezione speciale 1, e 219.600.000,00 euro per la Sezione speciale 2. Pertanto, la dotazione finanziaria complessiva del PSC risulta pari a 942.684.265,06 euro come rappresentato dalla seguente tabella:

valori in euro

| PSC Lombardia - Dotazione finanziaria | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dotazione finanziaria | Sezione ordinaria | Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID | Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020 | Risorse totali |
| Delibera CIPESS 31/2021 | 833.272.336,75 | 142.400.000,00 | 219.600.000,00 | 1.195.272.336,75 |
| Delibera CIPESS 14/2024 | - 317.200,00 | | | - 317.200,00 |
| Presente Delibera | | -32.670.871,69 | -219.600.000,00 | -252.270.871,69 |
| Totale | 832.955.136,75 | 109.729.128,31 | 0,00 | 942.684.265,06 |

2.2 A seguito dell'approvazione della presente riduzione del PSC della Regione Lombardia come sopra rappresentata, il Comitato di sorveglianza del Piano, previsto al punto 4 della delibera CIPESS n. 2 del 2021, provvede - nella prima riunione utile - ad approvare l'aggiornamento dell'articolazione del Piano nelle aree tematiche e settori di intervento individuati dalla delibera CIPESS n. 2 del 2021, in coerenza con la riduzione approvata.

2.3 Il Piano, così come aggiornato dalla presente delibera, è soggetto alle regole di *governance*, alle modalità di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la citata delibera CIPESS n. 31 del 2021 di approvazione del PSC della Regione Lombardia.

2.4 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS n. 2 del 2021.

*Il Presidente:* MELONI

*Il Segretario:* MORELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2025*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 172*

ALLEGATO *A*

# PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE DELLA REGIONE LOMBARDIA

**Versione settembre 2024**

**Indice**

**1. PREMESSE .....**

**2. DOTAZIONE FINANZIARIA .....**

**3. ASSI PRIORITARI DEL POC .....**

**3.1. Asse 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (OT 1).....**

3.1.1. Linea d'Azione 1.1 - Incremento dell'attività di innovazione delle imprese.....

3.1.2. Linea d'Azione 1.2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale .....

3.1.3. Linea d'Azione 1.3 - Promozione di nuovi mercati per l'innovazione .....

**3.2. Asse 2 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (OT 3) .....**

3.2.1. Linea d'Azione 2.1 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo .....

3.2.2. Linea d'Azione 2.2 - Consolidamento, modernizzazione, e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali.....

3.2.3. Linea d'Azione 2.3 - Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese.....

3.2.4. Linea d'Azione 2.4 - Accrescere la collaborazione transfrontaliera tra imprese, anche con il coinvolgimento delle loro rappresentanze, centri di ricerca ed enti pubblici, con l'obiettivo di integrare e modernizzare il sistema economico dell'area e di rafforzarne la competitività. .....

3.2.5. Linea d'Azione 2.5 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi.....

**3.3. Asse 3 – Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio (OT 4 e 7).....**

3.3.1. Linea d'azione 3.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili.....

3.3.2. Linea d'azione 3.2 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane .....

3.3.3. Linea d'azione 3.3 - Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere Italia-Svizzera attraverso soluzioni di trasporto integrate, e quindi più efficienti, e rispettose dell'ambiente

**3.4. Asse 4 – Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT 6).....**

3.4.1. Linea d'Azione 4.1 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione .....

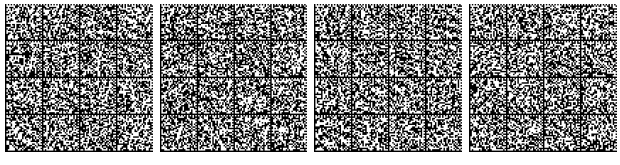
3.4.2. Linea d'azione 4.2 - Aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile della risorsa idrica e implementazione dell'attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con specificità comuni .....

**3.5. Asse 5 – Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori (OT 8).....**

3.5.1. Linea d'Azione 5.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani .....

3.5.2. Linea d'Azione 5.2 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati .....





3.5.3. Linea d'Azione 5.3 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi .....

**3.6. Asse 6 – Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione (OT 9) .**

3.6.1. Linea d'Azione 6.1 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili .....

3.6.2. Linea d'Azione 6.2 - Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali .....

3.6.3. Linea d'Azione 6.3 - Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizione di disagio abitativo .....

3.6.4. Linea d'Azione 6.4 - Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti. .....

3.6.5. Linea d'azione 6.5 - Incremento di soluzioni condivise per migliorare l'accessibilità, la fruizione e la qualità dei servizi sociali (socio-sanitari e socio-educativi) di interesse generale sui due lati della frontiera Italia-Svizzera, in particolare a vantaggio delle fasce maggiormente vulnerabili o a rischio di discriminazione e marginalità .....

**3.7. Asse 7 – Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale (OT 10) .....**

3.7.1. Linea d'Azione 7.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa .....

3.7.2. Linea d'Azione 7.2 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo .....

3.7.3. Linea d'Azione 7.3 - Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale

**3.8. Asse 8 – Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate (OT 11)**

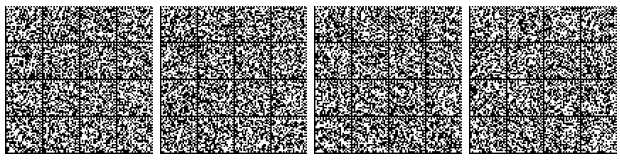
3.8.1. Linea d'Azione 8.1 - Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell'accesso ai dati pubblici.....

3.8.2. Linea d'Azione 8.2 - Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione.....

3.8.3. Linea d'azione 8.3 - Accrescere la collaborazione, il coordinamento e l'integrazione tra Amministrazioni e portatori di interesse per rafforzare la governance transfrontaliera dell'area Italia-Svizzera e migliorare i processi di partecipazione degli stakeholders e della società civile .....

**3.9. Asse 9 – Sviluppo Urbano Sostenibile (OT 3, 4, 9) .....**





3.9.1. Linea d'azione 9.1 - Sviluppo Urbano Sostenibile .....

**3.10. Asse 10 – Assistenza Tecnica .....**

3.10.1. Linea d'azione 10.1 - Assistenza Tecnica in favore dell'Autorità Responsabile del POC .....

**4. CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA .....**

**5. SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO E GOVERNANCE .....**

**6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....**

**7. MONITORAGGIO .....**

**8. MODIFICHE DEL PROGRAMMA E RELAZIONE DI ATTUAZIONE .....**

**1. Premesse**

Il Programma Operativo Complementare di Regione Lombardia (di seguito POC) è stato istituito con delibera del CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021 "Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del DL n. 34/2020)", in coerenza con quanto previsto dall'art. 242 del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 e in applicazione di una serie di regole di flessibilità ai Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020, introdotte dall'Unione europea in risposta all'epidemia di COVID-19.

Nel luglio 2020, Regione Lombardia ha siglato l'Accordo con lo Stato "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del Decreto Legge 34/2020" (Accordo) al fine di utilizzare i fondi strutturali europei (FESR e FSE) 2014-2020 come una delle fonti finanziarie per la copertura dei costi sostenuti per l'emergenza sanitaria, economica e sociale dovuta al Covid-19, ed in particolare per la copertura di spese emergenziali anticipate dallo Stato per un importo fino a 362 milioni di euro.

Con delibera del CIPE n. 42 dell'8 settembre 2020 sono state assegnate a Regione Lombardia risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al fine di assicurare la copertura finanziaria agli interventi fuoriusciti dai Programmi Operativi del FESR e FSE 2014-2020 a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di cui sopra.

Con delibera del CIPESS n. 31 del 29 aprile 2021 è stato approvato il Piano Sviluppo e Coesione di Regione Lombardia con la previsione della Sezione Speciale per un importo complessivo pari a 362 milioni di euro la cui copertura è stata garantita dalla delibera del CIPE 42/2020 e nell'ambito della quale sono confluiti gli interventi de-programmati dal POR FESR ed FSE 2014-2020.

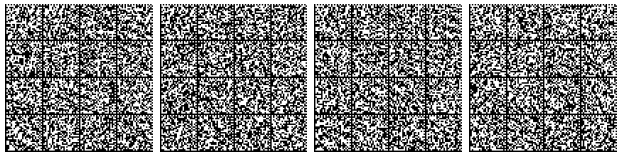
La delibera del CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021, ha inoltre autorizzato Regione, in qualità di Amministrazione titolare del Programma, ad attivare sul POC ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione resesi disponibili a fronte della rendicontazione di spese certificate alla Commissione europea, a seguito dell'utilizzo del tasso di cofinanziamento europeo al 100% previsto dall'art. 242 del D.L. 34 del 19 maggio 2020.

A seguito della chiusura degli esercizi contabili 2020-2021 e 2021-2022, nei quali le Autorità di Gestione (di seguito AdG) dei POR FSE e FESR 2014-2020 hanno certificato le spese alla Commissione Europea al 100% a valere su risorse comunitarie, risulta certificato complessivamente a valere sul POR FESR e sul POR FSE 2014-2020 un importo pari a 252.270.871,69 € per spese anticipate dallo Stato a seguito dell'emergenza Covid-19.

Inoltre, risultano certificati in Commissione Europea e rimborsati ad un tasso di cofinanziamento comunitario pari al 100%, nei periodi contabili VII e VIII, i seguenti importi:

- un importo pari a 227.943.843,51 € (cui corrispondono risorse per 159.560.690,45 € di quota nazionale e 68.383.153,06 € di quota regionale) a valere sul POR FSE 2014-2020, che confluisce sul POC;
- un importo pari a 281.812.956,61 € (cui corrispondono risorse per 197.269.069,63 € di quota nazionale e 84.543.886,98 € di quota regionale) a valere sul POR FESR 2014-2020 che confluisce sul POC per un valore pari a 109.844.269,19 €;
- un importo pari a 4.938.730,24 € a valere sul Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, che confluisce sul POC.





In sintesi:

| Fonte di finanziamento | Importo che confluisce nel POC |
|---|---|
| **POR FESR 2014/2020 - Rientri UE** a seguito certificazione per spese anticipate dallo Stato a seguito dell'emergenza Covid-19 | 83.771.475,95 € |
| **POR FSE 2014/2020 - Rientri UE** a seguito certificazione per spese anticipate dallo Stato a seguito dell'emergenza Covid-19 | 168.499.395,74 € |
| **POR FESR 2014/2020 – Fondo di Rotazione** disponibile a fronte della rendicontazione di spese certificate alla Commissione europea, a seguito dell'utilizzo del tasso di cofinanziamento europeo al 100% | 197.269.069,63 € |
| **POR FSE 2014/2020 – Fondo di Rotazione** disponibile a fronte della rendicontazione di spese certificate alla Commissione europea, a seguito dell'utilizzo del tasso di cofinanziamento europeo al 100% | 159.560.690,45 € |
| **IT-CH – Fondo di Rotazione** disponibile a fronte della rendicontazione di spese certificate alla Commissione europea, a seguito dell'utilizzo del tasso di cofinanziamento europeo al 100% | 4.938.730,24 € |
| **TOTALE** | **614.039.362,01 €** |

Pertanto, Regione Lombardia ha predisposto il presente POC con una dotazione pari a 614.039.362,01 €.

Le risorse derivanti dall'avvenuto rimborso da parte della Commissione Europea a fronte della certificazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato rese disponibili con l'Accordo del 16 luglio 2020 pari a 252.270.871,69 € (168.499.395,74 € a carico del POR FSE e 83.771.475,95 € a carico del POR FESR), sono destinate alla copertura di parte degli interventi attualmente presenti nell'ambito della Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) di Regione Lombardia.

In particolare, attualmente nella sezione Speciale del PSC sono presenti interventi per un importo pari a 362.000.000,00 €, importo definito nell'ambito dell'Accordo del 16 luglio 2020. In considerazione dei rimborsi ottenuti dalla CE, confluiranno nel POC interventi pari a 252.270.871,69 €, mentre continueranno ad essere mantenuti nella Sezione Speciale del PSC, con copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate con Delibera CIPESS n. 42 dell'8 settembre 2020, interventi per un importo pari a 109.729.128,31 € attivati quali misure di contrasto all'emergenza COVID 19.

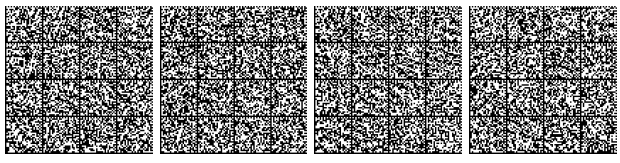
Il Programma è coerente con la struttura della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 e con l'Accordo di Partenariato e si pone in un'ottica di piena complementarità con gli interventi previsti dai Programmi Regionali del FESR, FSE ed Italia-Svizzera 2014-2020 della Lombardia.

Il POC si articola in Assi e in Linee di Azione che riprendono, rispettivamente, gli Assi e gli Obiettivi Specifici dei Programmi Operativi del FESR, FSE ed Italia-Svizzera 2014-2020 di Regione Lombardia e in Progetti che concorrono alla realizzazione degli stessi.

Di seguito gli Assi in cui è articolato il presente POC, con indicazione del relativo Obiettivo Tematico individuato all'interno dell'Accordo di Partenariato 2014-2020:

- ✓ Asse 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (OT 1);
- ✓ Asse 2 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (OT 3);
- ✓ Asse 3 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio (OT 4 e OT 7);
- ✓ Asse 4 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT 6);
- ✓ Asse 5 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori (OT 8);
- ✓ Asse 6 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione (OT 9);
- ✓ Asse 7 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale (OT 10);
- ✓ Asse 8 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate (OT 11);
- ✓ Asse 9 - Sviluppo Urbano Sostenibile (OT 3, OT 4 e OT 9);
- ✓ Asse 10 – Assistenza Tecnica





**2. Dotazione Finanziaria**

Il POC di Regione Lombardia prevede una dotazione di 614.039.362,01 €, che includono:

- l'importo pari a 252.270.871,69 € derivante dall'avvenuto rimborso da parte della Commissione Europea, di cui 168.499.395,74 € a carico del POR FSE e 83.771.475,95 € a carico del POR FESR, a fronte della certificazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato rese disponibili con l'Accordo del 16 luglio 2020;
- l'importo pari a 361.768.490,32 € relativo alla quota di risorse a carico del Fondo di rotazione resesi disponibili a fronte della rendicontazione di spese certificate alla Commissione europea, a seguito dell'utilizzo del tasso di cofinanziamento europeo al 100% pari a 361.768.490,32 € di risorse statali.

Nella tabella di seguito (Prospetto 1) si riporta il dettaglio in merito alle diverse quote assegnabili al POC per fonte di finanziamento.

**Prospetto 1. Dotazione finanziaria complessiva**

| DOTAZIONE POC | Riferimento | Fondo di Rotazione |
|---|---|---|
| **Delibera CIPESS** | - | - |
| **Dotazione UE (indicare eventuale decisione di approvazione delle modifiche del cof. Nazionale)** | - | - |
| **Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2** | Certificazione FESR n. 20212014IT16RFOP01200001 del 29/06/2021 | 107.872.472,30 € |
| | Certificazione FESR n. 20212014IT16RFOP01200002 del 29/07/2021 | 41.527.152,45 € |
| | Chiusura conti FESR periodo contabile 2020-2021 del 01/03/2022 | - 65.628.148,80 € |
| | Certificazione FSE n. 20212014IT05SFOP00700001 del 28/07/2021 | 168.499.395,74 € |
| | **Totale comma 2** | **252.270.871,69 €** |
| **Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 3** | Certificazione FESR n. 20202014IT16RFOP01200003 del 29/07/2020 | 14.088.545,60 € |
| | Certificazione FESR n. 20202014IT16RFOP01200004 del 21/12/2020 | 29.929.686,82 € |
| | Certificazione FESR n. 20212014IT16RFOP01200001 del 29/06/2021 | 87.158.907,06 € |
| | Certificazione FESR n. 20212014IT16RFOP01200002 del 29/07/2021 | 58.666.118,69 € |
| | Chiusura conti FESR periodo contabile 2020-2021 del 01/03/2022 | - 50.119.259,78 € |
| | Certificazione FESR n. 20212014IT16RFOP01200003 del 16/12/2021 | 18.719.209,90 € |

| DOTAZIONE POC | Riferimento | Fondo di Rotazione |
|---|---|---|
| | Certificazione FESR n. 20222014IT16RFOP01200001 del 15/06/2022 | 19.318.671,01 € |
| | Certificazione FESR n. 20222014IT16RFOP01200002 del 22/07/2022 | 20.775.071,37 € |
| | Chiusura conti FESR periodo contabile 2021-2022 del 15/02/2023 | - 1.267.881,03 € |
| | Certificazione FSE n. 20202014IT05SFOP00700003 del 21/12/2020 | 18.714.145,25 € |
| | Certificazione FSE n. 20212014IT05SFOP00700001 del 28/07/2021 | 140.846.545,20 € |
| | Certificazione IT-CH n. 20202014TC16RFCB03500002 del 24/12/2020 | 2.162.648,06 € |
| | Certificazione IT-CH n. 20212014TC16RFCB3500001 del 13/07/2021 | 877.408,8 € |
| | Chiusura conti IT-CH periodo contabile 2020-2021 | 58.734,17 € |
| | Certificazione IT-CH n. 20222014TC16RFCB03500001 | 1.839.939,21 € |
| | **Totale comma 3** | **361.768.490,32 €** |
| **Totale** | | **614.039.362,01 €** |

### 3. Assi prioritari del POC

Il Piano finanziario del POC si articola in 10 Assi prioritari, come indicato nel Prospetto 2 che segue.

**Prospetto 2. Piano Finanziario per Assi**

| Asse | Dotazione piano finanziario |
|---|---|
| **Asse 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (OT 1)** | 56.076.179,50 € |
| **Asse 2 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (OT 3)** | 93.814.989,88 € |
| **Asse 3 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio (OT 4 e OT 7)** | 55.210.650,74 € |
| **Asse 4 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT 6)** | 9.275.319,39 € |
| **Asse 5 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori (OT 8)** | 172.599.544,27 € |
| **Asse 6 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione (OT 9)** | 84.553.610,46 € |
| **Asse 7 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale (OT 10)** | 69.831.580,41 € |
| **Asse 8 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate (OT 11)** | 3.503.730,64 € |
| **Asse 9 - Sviluppo Urbano Sostenibile (OT 3, OT 4 e OT 9)** | 62.049.449,66 € |
| **Asse 10 – Assistenza Tecnica** | 7.124.307,06 € |
| **Totale** | **614.039.362,01 €** |

Nei paragrafi successivi vengono descritte le finalità principali di ogni singolo Asse e le relative Linee d'Azione previste.

## 3.1. Asse 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (OT 1)

Attraverso gli interventi dell'Asse 1 Regione Lombardia mira a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione sul territorio, supportando interventi a favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI lombarde e promuovendo la domanda di servizi di ricerca e sviluppo, anche da parte della Pubblica Amministrazione.

L'Asse persegue le sue finalità mediante l'attuazione delle Linee d'Azione di seguito descritte.

### 3.1.1. Linea d'Azione 1.1 - Incremento dell'attività di innovazione delle imprese

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia si propone di incrementare la qualità e la diffusione dell'innovazione nelle imprese, intesa nel senso più ampio di ricerca, sviluppo ed innovazione, rispondendo ai bisogni in termini di "orientamento all'innovazione" espressi dalle imprese. In particolare, la presente Linea d'Azione punta a supportare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI.

### 3.1.2. Linea d'Azione 1.2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale

L'Azione è finalizzata a dare uno specifico supporto ai principali player regionali della Ricerca e

dell'Innovazione individuati nell'ambito della S3 (ad esempio Parchi scientifici, Parco tecnologico, Fondazioni regionali, Cluster tecnologici lombardi) nella realizzazione di progetti rilevanti e complessi di R&S, che presentano anche elementi di trasversalità e multidisciplinarità.

### 3.1.3. Linea d'Azione 1.3 - Promozione di nuovi mercati per l'innovazione

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende dare impulso alle attività di ricerca e sviluppo attraverso la domanda della Pubblica Amministrazione, creando al contempo nuovi mercati di sbocco per prodotti e servizi innovativi nel settore sanitario. L'obiettivo che ci si prefigge è quindi quello di promuovere nuovi mercati per l'innovazione e ottimizzare la spesa pubblica attraverso un efficientamento dei servizi.

## 3.2. Asse 2 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (OT 3)

Attraverso gli interventi dell'Asse 2 Regione Lombardia mira a sostenere la competitività delle piccole e medie imprese, supportando interventi a favore di investimenti per la ripresa delle attività dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla crisi dell'energia dovuta dall'invasione dell'Ucraina, a supporto della creazione e del consolidamento di nuove start-up e della realizzazione e riqualificazione delle strutture alberghiere e a supporto dell'accrescimento della collaborazione transfrontaliera tra imprese

L'Asse persegue le sue finalità mediante l'attuazione delle Linee d'Azione di seguito descritte.

### 3.2.1. Linea d'Azione 2.1 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia punta a rilanciare la produttività e la competitività delle imprese attraverso un supporto mirato per favorire la ripresa degli investimenti sul territorio. Gli interventi attivati nella presente Linea d'Azione intendono fornire anche supporto specifico a favore degli investimenti per la ripresa delle attività dei settori maggiormente colpiti dalla crisi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla crisi dell'energia dovuta all'invasione dell'Ucraina.

### 3.2.2. Linea d'Azione 2.2 - Consolidamento, modernizzazione, e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende investire nella valorizzazione delle destinazioni e degli attrattori della Regione, generando valore sul territorio finalizzato alla creazione di un'offerta turistica e culturale regionale coerente e competitiva sui più interessanti mercati internazionali. Considerato il territorio variegato anche rispetto alle vocazioni e alle performance turistiche e culturali, l'obiettivo è mettere a sistema le risorse, consolidando la ricca e diversificata offerta in tali ambiti.

### 3.2.3. Linea d'Azione 2.3 - Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia punta a rafforzare la stabilizzazione delle imprese di nuova costituzione e supportare la gestione della crisi da parte delle imprese esistenti. In particolare, la presente Linea d'Azione mira a sostenere le nuove start-up lombarde nella definizione del proprio modello di business, nella ricerca di nuovi mercati e nello sviluppo di esperienze di co-innovazione, per rispondere in maniera efficace agli effetti della crisi innescata dal Covid-19.

### 3.2.4. Linea d'Azione 2.4 - Accrescere la collaborazione transfrontaliera tra imprese, anche con il coinvolgimento delle loro rappresentanze, centri di ricerca ed enti pubblici, con l'obiettivo di integrare e modernizzare il sistema economico dell'area e di rafforzarne la competitività.

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia contribuisce a valorizzare i vantaggi comparati competitivi dei sistemi economici di Italia e Svizzera puntando a sviluppare un uso efficiente delle risorse presenti sul territorio, a sostenere l'innovazione nei comparti a più alto valore aggiunto e i processi di *cross fertilization* tra settori con conseguente modernizzazione degli operatori e a contrastare la possibile riduzione della competitività, in termini di servizi e indotto, dovuta alla posizione periferica delle MPMI.

### 3.2.5. Linea d'Azione 2.5 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi

Attraverso le iniziative della Linea d'Azione, Regione Lombardia sostiene azioni per il rafforzamento del sistema fieristico lombardo in funzione competitiva e a servizio delle PMI, anche attraverso iniziative di

incoming di visitatori professionali esteri presso le fiere internazionali lombarde e la partecipazione delle PMI alle fiere lombarde di livello internazionale, comprese quelle organizzate all'estero da parte di operatori fieristici lombardi.

## 3.3. Asse 3 – Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio (OT 4 e 7)

Attraverso gli interventi dell'Asse 3 Regione Lombardia intende sostenere la transizione del proprio territorio verso un'economia a basse emissioni di carbonio, supportando interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico negli edifici pubblici, misure per il miglioramento dell'illuminazione pubblica e per la riduzione dei consumi energetici attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile e interventi per la creazione di infrastrutture per una mobilità sostenibile e per il miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere.

L'Asse persegue le sue finalità mediante l'attuazione delle Linee d'Azione di seguito descritte.

### 3.3.1. Linea d'azione 3.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende attuare una strategia per la riqualificazione energetica degli immobili, sia pubblici che privati, individuando tra gli ambiti prioritari il patrimonio edilizio pubblico scolastico e relativo alle strutture penitenziarie, nonché quello dell'illuminazione pubblica. Nell'attuazione di tale Linea d'Azione si intende inoltre incentivare le strutture private alla riduzione dei propri consumi energetici, in particolare attraverso l'investimento nelle energie rinnovabili.

### 3.3.2. Linea d'azione 3.2 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane e nell'area metropolitana, soprattutto in relazione ai noti livelli di congestione e di concentrazione di emissioni inquinanti raggiunti in alcune aree lombarde, e indirizza nelle scelte delle azioni da mettere in campo al fine di ridurre le emissioni in atmosfera, in particolare di $CO_2$ , favorendo il trasporto collettivo a ridotto impatto ambientale e la dissuasione dell'uso dei mezzi inquinanti privati.

### 3.3.3. Linea d'azione 3.3 - Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere Italia-Svizzera attraverso soluzioni di trasporto integrate, e quindi più efficienti, e rispettose dell'ambiente

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia collabora alla realizzazione di una pianificazione strategica che possa considerare in maniera integrata le diverse modalità di trasporto e che possa portare avanti in maniera coordinata sui due versanti della frontiera un confronto finalizzato a tener conto delle diverse istanze, istituzionali e non, provenienti dal territorio e a introdurre soluzioni innovative che possano determinare un incentivo all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o a basso impatto.

## 3.4. Asse 4 – Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT 6)

Attraverso l'Asse IV Regione Lombardia mira all'attuazione di interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica e al sostegno e alla diffusione della fruizione del patrimonio ambientale, culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo delle tecnologie avanzate, promuovendo la diversità di habitat e la gestione sostenibile delle risorse naturali e culturali.

L'Asse persegue le sue finalità mediante l'attuazione della Linea d'Azione di seguito descritta.

### 3.4.1. Linea d'Azione 4.1 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende sostenere progetti volti alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile dei territori selezionati quali Aree





Interne, al fine di portarli fuori da processi involutivi caratterizzati da fragilità economica e determinanti lo spopolamento delle aree. L'obiettivo è quello di portare i territori a riorganizzarsi e riposizionarsi, presentandosi nel mercato turistico come ambito riconoscibile e definendo strategie di valorizzazione del patrimonio che mettano in rete risorse ed attori.

#### 3.4.2. Linea d'azione 4.2 - Aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile della risorsa idrica e implementazione dell'attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con specificità comuni

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia contribuisce a contrastare il rischio dell'eccessivo sfruttamento delle risorse idriche contribuendo a garantire la promozione spontanea della diversità di habitat e il funzionamento degli ecosistemi acquatici e ripariali che caratterizzano l'area. Inoltre, si intende intervenire per assicurare una gestione sostenibile delle risorse naturali e culturali grazie allo sviluppo di strategie e modelli transfrontalieri e all'integrazione delle conoscenze tecnico-scientifiche sui due versanti.

## 3.5. Asse 5 – Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori (OT 8)

Attraverso gli interventi dell'Asse 5, Regione Lombardia intende incentivare l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, focalizzandosi particolarmente sui giovani che non seguono studi o formazione di qualsiasi tipo e i disoccupati di lunga durata, tra le altre cose favorendo l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento e l'uguaglianza tra generi in tutti i settori con riferimento all'accesso al mercato del lavoro e alla parità salariale.

L'Asse persegue le sue finalità mediante l'attuazione delle Linee d'Azione di seguito descritte.

#### 3.5.1. Linea d'Azione 5.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende potenziare il proprio intervento a sostegno dei giovani e, in particolare dei NEET per favorire la creazione di opportunità lavorative permanenti per contrastare il fenomeno del lavoro atipico, sostenendo l'inserimento occupazionale o il rientro nel percorso formativo e prevenendo l'abbandono scolastico al fine di raggiungere un adeguato livello di istruzione e qualificazione professionale.

#### 3.5.2. Linea d'Azione 5.2 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende diminuire il tasso di disoccupazione di lunga durata, nel rispetto dei principi di centralità e libertà di scelta della persona, offrendo servizi personalizzati che hanno l'obiettivo di favorire l'occupazione applicando un approccio di tipo inclusivo e mirato rispondendo in modo flessibile alle esigenze occupazionali di cui il mercato del lavoro risulta essere caratterizzato.

#### 3.5.3. Linea d'Azione 5.3 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende incentivare le attività di sviluppo delle capacità e delle competenze dei lavoratori incidendo sulla loro professionalità mediante azioni di potenziamento e aggiornamento delle competenze commisurate al tipo di fabbisogno professionale e personalizzate in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna persona al fine favorire l'adeguamento ai cambiamenti tecnologici e organizzativi di cui le imprese sono interessate.

## 3.6. Asse 6 – Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione (OT 9)

Attraverso gli interventi dell'Asse 6, Regione Lombardia mira a promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e a migliorare l'occupabilità operando in contesti di "povertà estrema" e "marginalità" tramite azioni volte ad incentivare l'integrazione socioeconomica, migliorando l'accesso a servizi sostenibili

e di qualità compresi servizi sociali di interesse generale potenziandoli anche a livello transfrontaliero in maniera più efficiente ed economicamente sostenibile.

L'Asse persegue le sue finalità mediante l'attuazione delle Linee d'Azione di seguito descritte.

### 3.6.1. Linea d'Azione 6.1 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende favorire il processo di inclusione attiva rafforzando le competenze delle persone maggiormente vulnerabili e a rischio discriminazione favorendo modelli di collaborazione innovativi fra sistemi formativi, occupazionali e la rete dei servizi alla persona attraverso un approccio valutativo multidimensionale per favorire un inserimento scolastico, lavorativo e sociale mirato e personalizzato.

### 3.6.2. Linea d'Azione 6.2 - Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende implementare la qualità, l'efficacia, la flessibilità dei servizi alla persona garantendo alle famiglie che hanno al loro interno situazioni di fragilità di poter intervenire in termini di soddisfazione del bisogno di cura facilitando la comunicazione a due vie fra erogatori e fruitori di tali servizi e aumentando l'accessibilità alle risorse sociali, socio-sanitarie e sanitarie a tipologie di persone che più di altre hanno bisogno di interventi integrati.

### 3.6.3. Linea d'Azione 6.3 - Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizione di disagio abitativo

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende rafforzare una rete attiva basata anche sul coinvolgimento diretto delle persone che si integra nel sistema di welfare territoriale già esistente, passando anche attraverso la definizione di modelli innovativi di residenza al fine di contrastare il disagio abitativo e la fragilità familiare ripensando ai consumi e inventando nuove forme di produzione e di partecipazione attiva alla comunità di appartenenza.

### 3.6.4. Linea d'Azione 6.4 - Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti.

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende promuovere la parità di trattamento e l'inclusione economica e sociale delle situazioni di "povertà estrema" e "marginalità" nei contesti urbani, caratterizzati da crescente vulnerabilità e insicurezza sociale determinate da situazioni di crisi del mercato del lavoro, del contesto familiare, che vedono associarsi a povertà estreme classiche, appartenenti a specifiche etnie e nuove forme di marginalità associate a soggetti autoctoni.

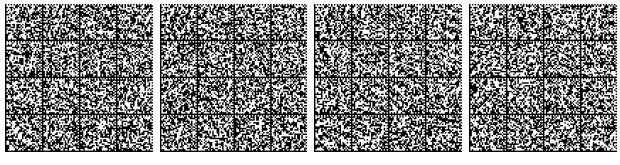
### 3.6.5. Linea d'azione 6.5 - Incremento di soluzioni condivise per migliorare l'accessibilità, la fruizione e la qualità dei servizi sociali (socio-sanitari e socio-educativi) di interesse generale sui due lati della frontiera Italia-Svizzera, in particolare a vantaggio delle fasce maggiormente vulnerabili o a rischio di discriminazione e marginalità

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia contribuisce a potenziare il sistema dei servizi a livello transfrontaliero e, allo stesso tempo, assicurare una loro maggior efficienza e sostenibilità economica attraverso la riduzione del rischio di isolamento della popolazione nelle aree di montagna e la modernizzazione dei sistemi di welfare territoriale. Inoltre, si intende rispondere a bisogni sociali non adeguatamente affrontati dal settore pubblico e privato con il rafforzamento dei servizi di conciliazione.

## 3.7. Asse 7 – Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale (OT 10)

Attraverso gli interventi dell'Asse VII, Regione Lombardia intende contrastare l'abbandono scolastico precoce





e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. Inoltre, la Regione punta a un miglioramento della pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro.

L'Asse persegue le sue finalità mediante l'attuazione delle Linee d'Azione di seguito descritte.

### 3.7.1. Linea d'Azione 7.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende affrontare l'insuccesso scolastico che si esplicita in frequenze irregolari e bocciature che spesso preludono all'abbandono dotandosi di un sistema di riconoscimento e convalida delle opportunità di apprendimento non formale e informale, di valorizzazione dell'istruzione e della formazione professionale (IeFP), oltre che di permeabilità tra IeFP e istruzione superiore.

### 3.7.2. Linea d'Azione 7.2 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende rafforzare le relazioni tra mercato del lavoro e mondo della formazione intervenendo in modo più selettivo nei settori produttivi strategici per il futuro e superando le criticità che riguardano la domanda e l'offerta di formazione tramite la definizione di un sistema che favorisca processi di miglioramento qualitativo delle attività e dei corsi erogati.

### 3.7.3. Linea d'Azione 7.3 - Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende aumentare e migliorare la qualità dei percorsi di Istituzione Tecnica Superiore (ITS) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) al fine di rafforzare le potenzialità che questa formazione professionale può offrire per un qualificato inserimento nel mondo del lavoro.

## 3.8. Asse 8 – Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate (OT 11)

Attraverso gli interventi dell'Asse 8 Regione Lombardia intende migliorare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e i servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al fine di implementare una migliore regolamentazione e una buona governance, anche tramite lo sviluppo delle competenze delle parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali, favorendo il dialogo tra le Istituzioni e gli stakeholders anche a livello transfrontaliero.

L'Asse persegue le sue finalità mediante l'attuazione delle Linee d'Azione di seguito descritte.

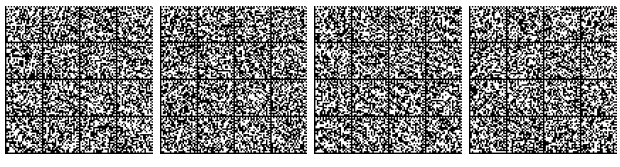
### 3.8.1. Linea d'Azione 8.1 - Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell'accesso ai dati pubblici

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende assicurare la "disponibilità" dei dati, in possesso della P.A., trasformandoli in "informazione", attraverso una attenta ed accurata gestione della complessità delle variabili in gioco, facendo sì che i dati siano adeguatamente accompagnati e referenziati soprattutto attraverso una integrazione delle numerose banche dati di cui la P.A. è in possesso.

### 3.8.2. Linea d'Azione 8.2 - Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende perseguire l'obiettivo di sostenere i cambiamenti della P.A., attraverso modelli di accompagnamento attivo sul versante della sicurezza, della mobilità e sulla progettazione di interventi innovativi relativi allo sviluppo urbano. Tali mutamenti richiedono un accompagnamento specifico, sia sul piano organizzativo che formativo, per garantire il miglioramento nell'erogazione dei servizi affidati.





### 3.8.3. Linea d'azione 8.3 - Accrescere la collaborazione, il coordinamento e l'integrazione tra Amministrazioni e portatori di interesse per rafforzare la governance transfrontaliera dell'area Italia-Svizzera e migliorare i processi di partecipazione degli stakeholders e della società civile

Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende collaborare al contrasto del rischio di riduzione degli spazi di dialogo, sia tra le Istituzioni sia con/tra gli stakeholders tramite lo sviluppo di processi che permettano di fronteggiare in maniera più efficiente ed efficace le principali sfide frontaliere in virtù della condivisione del know-how, della ridefinizione di approcci e servizi e dell'individuazione di soluzioni innovative a vantaggio dell'area.

## 3.9. Asse 9 – Sviluppo Urbano Sostenibile (OT 3, 4, 9)

Attraverso gli interventi dell'Asse 9 Regione Lombardia intende affermare l'importanza del coordinamento di azioni di riqualificazione urbana con azioni per l'inclusione sociale che si rafforzano reciprocamente in un contesto urbano unitario. Gli ambiti territoriali selezionati per gli interventi del presente Asse sono i Comuni di Milano (Lorenteggio) e Bollate, con lo scopo di attuarvi il recupero di quartieri di edilizia popolare interessati da forte degrado socio-economico e urbanistico-edilizio.

L'Asse persegue le sue finalità mediante l'attuazione della Linea d'Azione di seguito.

### 3.9.1. Linea d'azione 9.1 - Sviluppo Urbano Sostenibile

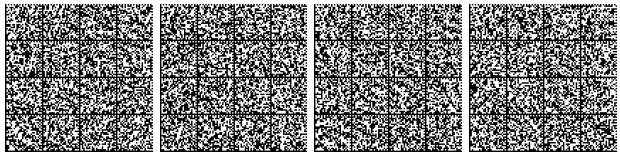
Con gli interventi della Linea d'Azione in oggetto, Regione Lombardia intende perseguire, negli ambiti territoriali dei Comune di Milano (Lorenteggio) e Bollate, l'obiettivo di sostenere iniziative dedicate all'impresa sociale, alla riqualificazione energetica di strutture pubbliche, alla riqualificazione delle reti di illuminazione pubblica, al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e ai servizi per l'abitare, oltre che il sostegno alle famiglie con fragilità economica attraverso politiche attive per il lavoro.

## 3.10. Asse 10 – Assistenza Tecnica

### 3.10.1. Linea d'azione 10.1 - Assistenza Tecnica in favore dell'Autorità Responsabile del POC

Attraverso la Linea di Azione 10.1, Regione Lombardia intende migliorare la governance multilivello e la capacità degli organismi coinvolti nell'attuazione e gestione del POC attraverso il supporto all'Autorità Responsabile, agli organismi responsabili dell'elaborazione, preparazione e attuazione degli interventi attivati e ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione del Programma.





## 4. Cronoprogramma della spesa

| Asse | 2015-2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Asse 1** | 1.120.000,00 € | 24.563.241,81 € | 28.775.298,96 € | 1.617.638,73 € | - € | 56.076.179,50 € |
| **Asse 2** | 15.056.870,32 € | 42.235.544,99 € | 7.029.634,19 € | 11.228.508,79 € | 18.264.431,59 € | 93.814.989,88 € |
| **Asse 3** | 8.820.000,00 € | 1.516.796,60 € | 17.782.091,49 € | 26.277.478,77 € | 814.283,88 € | 55.210.650,74 € |
| **Asse 4** | - € | 591.741,49 € | 1.479.353,72 € | 4.045.918,20 € | 3.158.305,98 € | 9.275.319,39 € |
| **Asse 5** | 118.228.410,78 € | 34.850.000,00 € | 15.716.666,06 € | 1.234.467,43 € | 2.570.000,00 € | 172.599.544,27 € |
| **Asse 6** | 69.927.408,89 € | 150.900,48 € | 13.817.773,13 € | 121.350,71 € | 536.177,25 € | 84.553.610,46 € |
| **Asse 7** | 63.692.704,59 € | 4.260.871,69 € | 1.182.379,43 € | 583.867,70 € | 111.757,00 € | 69.831.580,41 € |
| **Asse 8** | 899.313,77 € | 142.127,30 € | 2.249.098,62 € | 213.190,95 € | - € | 3.503.730,64 € |
| **Asse 9** | 21.993.208,08 € | 14.990.000,00 € | 20.330.690,88 € | 1.113.822,75 € | 3.621.727,95 € | 62.049.449,66 € |
| **Asse 10** | 2.950.503,84 € | 361.984,85 € | 2.778.841,09 € | 382.977,28 € | 650.000,00 € | 7.124.307,06 € |
| **Totale** | **302.688.420,27 €** | **123.663.209,21 €** | **111.141.827,57 €** | **46.819.221,31 €** | **29.726.683,65 €** | **614.039.362,01 €** |

## 5. Sistema di Gestione e Controllo e governance

Il Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo Complementare definisce la struttura organizzativa dell'Amministrazione e le procedure tramite cui assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi del Programma, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile e la regolarità delle spese sostenute e rendicontate, nonché il Sistema Informativo di riferimento.

L'Autorità Responsabile del POC 2014-2020, conferma la validità e l'applicazione dei Sistema di Gestione e Controllo in essere per il POR FSE 2014-2020 (approvata con Decreto n. 19345 del 28/11/2023), il POR FESR 2014-2020 (approvata con Decreto n. 9705 del 27/06/2024) e il Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 (approvata con Decreto n. 16187 del 20/10/2023) per i soli aspetti di rilievo e ad esclusione dei controlli di secondo livello in capo all'Autorità di Audit e agli adempimenti previsti dai regolamenti comunitari.

Si riportano di seguito i collegamenti ai Sistemi di Gestione e Controllo di riferimento, pubblicati sui siti web regionali dei rispettivi programmi di competenza:

Si.Ge.Co. POR FSE 2014-2020: Sistema gestione e controllo SiGeCo (regione.lombardia.it)

Si.Ge.Co. POR FESR 2014-2020: Sistema di gestione e controllo (regione.lombardia.it)

Si.Ge.Co. Interreg. V-A Italia-Svizzera 2014-2020: https://www.interreg-italiasvizzera.eu/wps/portal/site/interreg-italia-svizzera/archivio-programma-2014-2020

## 6. Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa del POC è definita nell'individuazione di due Autorità Responsabili, con in capo specifiche funzioni per l'efficace attuazione del Programma: l'Autorità Responsabile del POC e l'Organismo di certificazione.

La funzione di Autorità Responsabile del Programma è collocata presso la Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione, in particolare nell'Unità organizzativa Autorità FESR e POC, attualmente anche AdG del POR FESR 2014-2020 e del PR FESR 2021-2027.

L'Autorità responsabile coordina le Strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Programma complementare e cura il rapporto con le Amministrazioni centrali, garantendo un sistema di gestione e

controllo affidabile, in grado di assicurare il monitoraggio e la verifica periodici dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati nell'ambito del POC Lombardia.

L'Organismo di certificazione del Programma è collocato presso la Direzione Generale Presidenza, in particolare nell'Unità Organizzativa Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi Comunitari, attualmente anche Autorità di Certificazione del POR FESR 2014-2020, del POR FSE 2014-2020 e del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, nonché Organismo con Funzione Contabile del PR FESR 2021-2027, del PR FSE+ 2021-2027 e del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2021-2027.

L'Organismo di certificazione ha la funzione di redigere e presentare le domande di pagamento periodiche relativamente al POC, implementando un sistema di controllo di affidabilità e accuratezza della spesa, verificando che questa sia accompagnata da documenti giustificativi verificabili e conformi alla normativa nazionale.

## 7. Monitoraggio

L'Autorità Responsabile del POC garantisce la costante raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati di avanzamento del Programma, in particolare attraverso l'implementazione di un sistema di monitoraggio fisico e finanziario degli interventi tramite il Sistema Bandi e Servizi (di seguito BeS), le cui funzionalità coprono l'intero processo di attuazione e gestione dei progetti.

Attraverso il SI BeS, l'Autorità Responsabile del POC ha a disposizione tutti i dati fisici, procedurali e finanziari di ciascun intervento in formato elettronico e la relativa documentazione rilevante, avendo quindi accesso a tutti i dati funzionali ad un efficace monitoraggio del Programma.

I dati raccolti nel sistema informativo sono utilizzati per la costruzione della reportistica di monitoraggio, definita con una procedura che permette il controllo della coerenza e validità del dato rispetto alle necessità espresse in sede di raccolta dei requisiti.

Le informazioni di avanzamento relativamente alle singole operazioni sono fornite direttamente dai beneficiari, che imputano le informazioni di riferimento attraverso il Sistema Informativo. Il SI BeS rappresenta inoltre l'interfaccia con i beneficiari per la gestione e il controllo di tutte le fasi di attuazione di ogni singolo progetto finanziato.

La sicurezza dei dati presenti a sistema, anche in riferimento al tema privacy, è garantita dalla certificazione LISPA ISO 27001 di BeS. Tale certificazione prevede l'emanazione e il rispetto di apposite procedure che garantiscono la sicurezza del dato e la cui applicazione viene periodicamente verificata da audit interni ed esterni.

Per quanto riguarda, invece, la visibilità delle sole informazioni di interesse e pertinenza di uno specifico utente del sistema informativo BeS, questa viene garantita da un'adeguata gestione dei permessi, applicata sia agli utenti (cittadini, enti e imprese) che accedono ai bandi sia agli utenti del sistema regionale che hanno in carico la gestione delle pratiche.

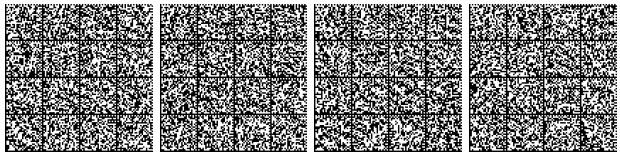
L'autorità Responsabile del POC, infine, si impegna a trasmettere periodicamente i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Programma a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il Sistema Unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE, secondo le regole del Protocollo Unico, così come previsto dalla delibera 10/2015.

## 8. Modifiche del Programma e Relazione di attuazione

Le eventuali modifiche al POC approvato, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli Obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono approvate con delibera CIPESS.

Alle rimodulazioni interne al programma che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una





modifica della dotazione finanziaria, si provvede invece di comune accordo tra Regione Lombardia ed il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

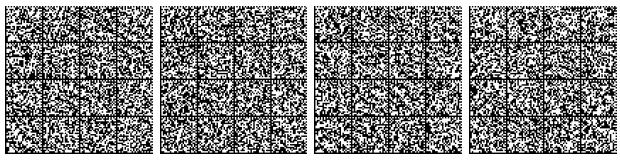
L'Autorità Responsabile del POC si impegna inoltre a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione, entro il 15 marzo di ciascun anno, una Relazione di attuazione del Programma, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, con il dettaglio in merito alla situazione degli impegni e dei pagamenti, a partire dai dati di avanzamento inseriti nel Sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE e pubblicati su Open coesione. Tale Relazione di attuazione del Programma sarà accompagnata da un prospetto aggiornato riportante le informazioni in merito alla struttura programmatica per Assi e Linee d'Azione.

**25A01249**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-048) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**MODALITÀ PER LA VENDITA**

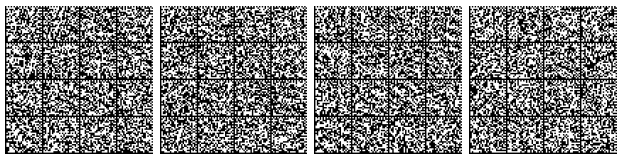
**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

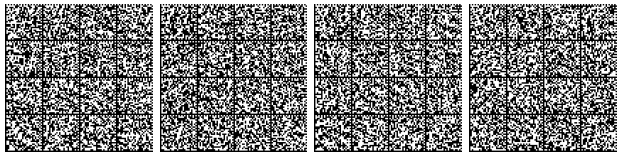
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

### GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | **€** | **438,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 128,52*) * | - semestrale | **€** | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 19,29*)* | - annuale | **€** | **68,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | **€** | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | **€** | **168,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 20,63*)* | - semestrale | **€** | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 15,31*)* | - annuale | **€** | **65,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | **€** | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 50,02*)* | - annuale | **€** | **167,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 25,01*)* | - semestrale | **€** | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 383,93*)* | - annuale | **€** | **819,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 191,46*)* | - semestrale | **€** | **431,00** |

**N.B.**: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (*di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | **€** | **86,72** |
| (*di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | **€** | **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | **€** | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | **€** | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

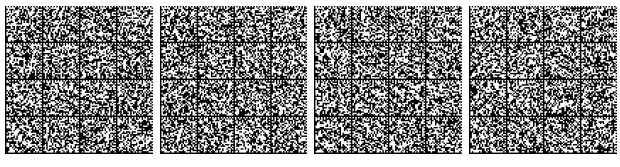
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**
***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C






**€ 1,00**

